

**REGOLAMENTO
PER L'IMPIEGO DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA
DEL COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO**

INDICE

| | | | |
|---|---|------|----|
| Definizioni | | pag. | 3 |
| CAPO I – PRINCIPI GENERALI | | | |
| Art. 1 | Oggetto | pag. | 4 |
| Art. 2 | Principi generali del trattamento | pag. | 4 |
| Art. 3 | Finalità degli impianti | pag. | 4 |
| Art. 4 | Principi generali per il trattamento dei dati personali nel Comune di Rosignano Marittimo | pag. | 5 |
| Art. 5 | Caratteristiche degli impianti e metodologie di rilevazione | pag. | 5 |
| Art. 6 | Impianti di videosorveglianza per la sicurezza urbana e la tutela ambientale | pag. | 6 |
| Art. 7 | Utilizzo di telecamere modulari (fototrappole) | pag. | 6 |
| Art. 8 | Ulteriori strumenti di rilevazione immagini | pag. | 6 |
| Art. 9 | Modalità di attivazione e installazione di nuovi impianti | pag. | 7 |
| CAPO II – SISTEMI INTEGRATI DI VIDEOSORVEGLIANZA | | | |
| Art. 10 | Sistema integrato di videosorveglianza | pag. | 8 |
| Art. 11 | Intervento privato per il potenziamento della videosorveglianza ad uso pubblico | pag. | 8 |
| CAPO III – SOGGETTI | | | |
| Art. 12 | Titolare del trattamento dei dati | pag. | 9 |
| Art. 13 | Responsabile del trattamento dei dati personali | pag. | 9 |
| Art. 14 | Incaricati del trattamento dei dati personali | pag. | 10 |
| Art. 15 | Responsabile della gestione tecnica degli impianti | pag. | 10 |
| CAPO IV - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI | | | |
| Art. 16 | Trattamento e conservazione dei dati personali | pag. | 11 |
| Art. 17 | Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali | pag. | 11 |
| Art. 18 | Informazioni rese al momento della raccolta | pag. | 12 |
| Art. 19 | Diritti dell'interessato | pag. | 12 |
| Art. 20 | Accesso alle immagini | pag. | 13 |
| CAPO V – MISURE DI SICUREZZA | | | |
| Art. 21 | Sicurezza dei dati | pag. | 14 |
| Art. 22 | Comunicazione dei dati | pag. | 14 |
| CAPO VI - NORME FINALI | | | |
| Art. 23 | Norma di rinvio | pag. | 15 |
| Art. 24 | Modifiche regolamentari | pag. | 15 |
| Art. 25 | Tutela amministrativa e giurisdizionale | pag. | 15 |
| Art. 26 | Abrogazioni | pag. | 15 |
| Art. 27 | Entrata in vigore | pag. | 15 |

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- **“GDPR”** Regolamento Europeo generale per la protezione dei dati personali;
- **“Codice”** il codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 e smi.;
- **“impianto di videosorveglianza”** complesso di strumenti finalizzati alla vigilanza in remoto, ossia a distanza, mediante dei dispositivi di ripresa video, collegati ad un centro di controllo e coordinamento, la captazione di immagini e la loro eventuale analisi.
- **“banca dati”**, il complesso di dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
- **“trattamento”**, qualsiasi operazione o insieme compiute con o senza l'ausilio dei processi automatizzati e applicate a dati personali o insieme di dati personali, automatizzati, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualunque altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distribuzione di dati personali;
- **“dato personale”**, qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile anche indirettamente e rilevata con trattamenti di immagini effettuati mediante gli impianti di videosorveglianza;
- **“titolare”** del Trattamento è il Comune di Rosignano Marittimo rappresentato dal Sindaco *pro tempore*, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- **“responsabile interno designato del trattamento dei dati personali”**, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposta dal medesimo al trattamento dei dati personali secondo quanto disposto dall'art. 28 del GDPR;
- **“responsabile esterno del trattamento dei dati personali”** individuato al di fuori dei propri dipendenti dal titolare per effettuare il Trattamento per conto di quest'ultimo secondo quanto previsto dall'art. 28 del GDPR;
- **“DPO”** (Data Protection Officer – Responsabile della Protezione dei dati”) il soggetto tecnico qualificato e nominato dal Titolare in relazione a tutti i trattamenti e attività previste dall'art. 39 del GDPR;
- **“EDPB”**: European Data Protection Board, organismo indipendente che assicura che il diritto dell'UE in materia di privacy– in particolare il regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) e la direttiva sulla protezione dei dati nell'ambito delle attività di contrasto – sia applicato in modo coerente in tutti i paesi che ne sono coperti;
- **“responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza”**, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposta dal medesimo all'installazione ed alla manutenzione degli impianti di videosorveglianza;
- **“autorizzati/designati”**, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile del trattamento dei dati personali;
- **“interessato”**, la persona fisica a cui si riferiscono i dati personali;
- **“comunicazione”** il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dell'Unione europea, dal responsabile o dal suo rappresentante nel territorio dell'Unione europea, dalle persone autorizzate, ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies, al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione;
- **“diffusione”**, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento detta le norme per l'installazione e la gestione degli impianti da parte del Comune di Rosignano Marittimo nell'ambito del territorio comunale e disciplina il trattamento, la modalità di raccolta e conservazione dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza nel rispetto dei diritti riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti vigenti, alla luce di quanto disposto dal Regolamento UE 679/2016, dalle pronunce del Garante della privacy e dalle altre autorità preposte e competenti.

Art. 2 - Principi generali del trattamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento si fondano sui principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità, come di seguito definiti.

- **Principio di liceità:** il trattamento di dati personali effettuato attraverso sistemi di videosorveglianza da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Esso infatti è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui il Comune di Rosignano Marittimo è investito;

- **Principio di necessità:** i sistemi di videosorveglianza sono configurati per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

- **Principio di proporzionalità:** nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.

- **Principio di finalità:** gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi, è consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o che hanno lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.

Art. 3 – Finalità degli impianti

1. L'installazione di impianti di videosorveglianza all'interno del territorio comunale persegue le seguenti finalità conformemente alle disposizioni normative, regolamentari, statutarie attualmente vigenti e alle pronunce delle autorità competenti:

- a) tutelare l'ordine, la quiete pubblica, nonché la sicurezza urbana come declinata nel D.L. 20 febbraio 2017 n. 14, modificato con L. 18 aprile 2017 n. 48;
- b) rilevare in tempo reale atti vandalici o azioni di teppismo nei luoghi pubblici, per permettere un pronto intervento da parte delle forze di polizia ad ordinamento statale e locale e comunque una ricostruzione dei fatti occorsi per le finalità previste dalla legge;
- c) tutelare il patrimonio comunale, costituito da beni immobili (edifici, costruzioni in genere, spazi pubblici, impianti pubblici), e beni mobili detenuti in proprietà o in custodia (raccolte museali, collezioni artistiche, documentazioni accessibili al pubblico, macchinari,

strumentazione di servizi, ecc.);

- d) tutelare il patrimonio ambientale del territorio del Comune di Rosignano Marittimo secondo quanto già disposto dal “Regolamento per la videosorveglianza ambientale finalizzata al contrasto dell’abbandono e lo smaltimento illecito dei rifiuti nel territorio comunale” approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 08/04/2019;
- e) prevenire illeciti e fatti criminosi attraverso l’azione di deterrenza esercitata dalla presenza dei mezzi di ripresa, debitamente pubblicizzata;
- f) vigilare sulla circolazione veicolare con particolare riferimento alla ricostruzione dei sinistri stradali e alla conseguente identificazione dei responsabili;
- g) attivare un valido strumento a servizio della Protezione Civile sul territorio comunale;
- h) tutelare e salvaguardare l’incolumità delle persone che utilizzano ascensori pubblici, attraverso il controllo interno ed esterno degli stessi;
- i) monitorare i flussi di traffico, gli accessi alle zone a traffico limitato e rilevare violazioni al codice della strada.

Art. 4 – Principi per il trattamento dei dati personali nel Comune di Rosignano Marittimo

1. In attuazione dei principi previsti all’art. 5 del GDPR 679/2016 e di cui al precedente art. 2, gli impianti di videosorveglianza sono configurati in modo da raccogliere esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l’angolo visuale delle riprese ed evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o con particolari non rilevanti al fine di garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati registrati.

2. L’uso dei dati personali nell’ambito di cui si tratta non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di finalità istituzionali che sono assoggettate alla normativa vigente in materia di privacy con apposita regolamentazione (art. 6, par. 1, lett. e) del GDPR).

3. L’impianto di videosorveglianza posizionato sugli immobili di proprietà comunale in cui prestano la propria attività lavorativa i dipendenti dell’Ente non potrà esser utilizzato per finalità diverse da quelle dettate da esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale secondo quanto previsto all’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (L. 20 maggio 1970, n. 300).

Art. 5 – Caratteristiche degli impianti e metodologie di rilevazione

1. I sistemi di videosorveglianza oggetto del presente regolamento comprendono l’utilizzo di apparecchi di ripresa sia fissi che mobili.

2. Il sistema di videosorveglianza del Comune di Rosignano Marittimo prevede come regola generale la videoregistrazione.

3. In alternativa alla videoregistrazione è consentita la visualizzazione in tempo reale delle immagini tramite monitor, in particolare nel caso di manifestazioni in cui è necessaria la tutela del patrimonio pubblico di particolare pregio e nell’eventualità in cui si renda necessario il monitoraggio delle aree di ingresso di edifici comunali pubblici.

4. Per gli impianti di videosorveglianza degli ascensori pubblici è ammessa la visualizzazione delle immagini in tempo reale tramite monitor e la relativa registrazione.

5. Gli impianti di videosorveglianza installati su strade pubbliche possono gestire la rilevazione, archiviazione e consultazione delle immagini oltreché del numero di targa, delle caratteristiche ed eventuali altri dati dei veicoli.

Art. 6 – Impianti di videosorveglianza per la sicurezza urbana e la tutela ambientale

1. Gli impianti di videosorveglianza per la sicurezza urbana e la tutela ambientale sono a circuito chiuso e possono essere costituiti da una o più telecamere e/o fotocamere fisse e/o mobili.

2. Gli impianti di videosorveglianza sono collocati opportunamente al fine di controllare gli accessi e taluni ambienti da sorvegliare, ma con angolazione tale da non riprendere spazi privati. Laddove non sia possibile escludere spazi privati i dispositivi di videosorveglianza sono collocati in modo tale da garantire la privacy delle aree non escludibili mediante opportuni accorgimenti tecnici (maschere di privacy, distanza, fattore di zoom e/o risoluzione immagine).

3. La posizione degli impianti e le eventuali fasi di ronda dei medesimi sono predefinite dal Responsabile della gestione di cui all'art. 15 del presente regolamento ed eseguite dai tecnici delle ditte fornitrici degli impianti o direttamente dai tecnici comunali.

4. La conformazione degli impianti di videosorveglianza installati deve assicurare che le immagini garantiscano riprese di tipo panoramico e non particolareggiate delle persone e dei luoghi, escludendo – salvo che questo risulti indispensabile per lo scopo – riprese di dettaglio, ingrandite o comunque particolareggiate su:

- persone fisiche
- aree di proprietà privata
- luoghi di lavoro – sia all'interno di edifici che in aree aperte, (es. cantieri), durante l'orario di lavoro, ai sensi dell'art. 4 della L. n. 300/70.

5. Per il perseguimento della finalità di cui all'art. 3 lettera h) del presente Regolamento, gli impianti di videosorveglianza potranno essere installati internamente alle cabine degli ascensori e saranno consentite riprese ravvicinate di persone fisiche. Tali riprese dovranno comunque essere effettuate con l'adozione di accorgimenti tecnologici, tali da tutelare al massimo il diritto di riservatezza delle persone, le quali verranno informate della presenza di sistemi di videosorveglianza mediante idonea cartellonistica.

6. Le caratteristiche di ogni singolo impianto sono dettagliate in specifiche schede tecniche secondo il modello di cui all'Allegato A del presente Regolamento.

7. Il Responsabile della gestione dell'impianto è tenuto a redigere la relativa scheda tecnica di cui al comma precedente, tenendo conto delle eventuali certificazioni rilasciate in sede di installazione dalle ditte fornitrici degli stessi.

Art. 7 - Utilizzo di telecamere modulari (foto trappole)

1. Su tutto il territorio comunale possono essere temporaneamente posizionate un adeguato numero di telecamere modulari (foto trappole) con generazione di allarmi da remoto per il monitoraggio attivo di luoghi determinati.

2. Gli apparati di videosorveglianza modulare mobile vengono posizionati secondo necessità, nei luoghi teatro di illeciti non altrimenti accertabili con le ordinarie metodologie di indagine.

3. Qualora non sussistano finalità di sicurezza o necessità di indagine previste dal D.lgs. 51/2018 che esimono il Titolare dall'obbligo di informazione, si provvederà alla previa collocazione della adeguata cartellonistica per l'informativa agli utenti frequentatori di dette aree.

Art. 8 – Ulteriori strumenti di rilevazione immagini e dati

1. I sistemi di videosorveglianza oggetto del presente regolamento comprendono inoltre apparecchi fissi e mobili di ripresa, quali:

- a) *body cam* (telecamere a bordo uomo) e *dashcam* (telecamere a bordo dei veicoli di servizio)
- b) droni

- c) sistemi di rilevazione degli accessi dei veicoli in grado di rilevare il transito di veicoli (varchi ZTL)
- d) misuratori di velocità (autovelox)
- e) sistema di controllo stradale a distanza - street control
- f) sistema di lettura targhe

2. Le modalità di impiego dei dispositivi in questione, qualora non siano soggetti al rispetto di normative specifiche e autorizzazioni/decreti ministeriali, saranno stabilite da un disciplinare, programma o provvedimento approvato con deliberazione di Giunta Comunale da somministrare agli operatori che ne saranno dotati e/o utilizzeranno questi sistemi di videosorveglianza, al fine di renderli edotti e informati sul corretto utilizzo delle strumentazioni di lavoro.

4. Sarà cura del responsabile del trattamento dei dati personali, attivare, se del caso, specifici corsi di formazione finalizzati all'uso della strumentazione mobile di videosorveglianza.

5. Nel rispetto delle finalità previste nel presente regolamento, dalle immagini di videosorveglianza e dai dati da esse derivanti potranno essere acquisiti elementi utili alla verbalizzazione di violazioni amministrative, nel rispetto delle vigenti normative e regolamenti. La documentazione acquisita con questi strumenti deve essere conservata per il solo periodo necessario per contestare le eventuali infrazioni e definire il relativo contenzioso e ad essa si potrà accedere solo a fini di indagine giudiziaria o di polizia.

6. Il personale in possesso del titolo abilitativo alla guida dei droni potrà utilizzare questo strumento per riprendere il territorio o le infrastrutture (lavori pubblici effettuati, aree interessate da incendi, edifici danneggiati a seguito di eventi meteo, opere che necessitano interventi di manutenzione, ripascimenti sulla costa, ecc.) o per attività di polizia giudiziaria. I filmati e le foto effettuate col drone devono essere salvate su supporti accessibili solo al personale debitamente autorizzato. Le immagini e i dati acquisiti possono essere utilizzate dai tecnici comunali per la valutazione degli interventi da effettuare sulle infrastrutture o utilizzate per le attività di polizia giudiziaria di competenza della Polizia Municipale.

Art. 9 – Modalità di attivazione e installazione di nuovi impianti

1. Per procedere all'installazione e/o all'utilizzo di un nuovo impianto di videosorveglianza è necessario determinare esattamente le finalità perseguite attraverso la videosorveglianza e verificare che sia idoneo, adeguato e necessario a perseguire gli obiettivi prestabiliti in base alle norme vigenti.

2. L'attivazione della nuova strumentazione, l'implementazione degli impianti esistenti o l'acquisto di un nuovo strumento di rilevazione immagini devono essere attuate solo qualora non sia possibile l'utilizzo di sistemi alternativi e ugualmente efficaci.

3. E' possibile procedere all'attivazione di nuova strumentazione, implementazione di impianti esistenti o acquisto di un nuovi strumenti di rilevazione immagini previa condivisione e in accordo con i responsabili dei dati personali come individuati all'art. 13 del presente regolamento.

4. Ogniqualevolta un settore comunale implementi la propria dotazione di strumenti di videosorveglianza/foto trappola il referente del suddetto settore fornisce sia al Responsabile della protezione dei dati (DPO) che al Responsabile del trattamento dei dati le informazioni e i dati necessari affinché con il contributo di soluzioni tecniche ed organizzative redatte dai responsabili dei settori coinvolti si proceda ad un'analisi preliminare di impatto ed alla integrazione del DPIA.

5. L'installazione di nuovi impianti di videosorveglianza comunale, al fine di corroborare la propria funzione di strumento per il presidio della sicurezza urbana, deve essere ratificata da appositi "Patti per la Sicurezza Urbana", sottoscritti dal Sindaco e dal Prefetto di Livorno e supportati dal parere del Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica (D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, art. 5).

6. Il Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica dovrà essere consultato anche in caso di implementazione dei punti di rilevamento e osservazione al fine di ammettere eventualmente l'utilizzo condiviso con le centrali operative delle altre Forze di Polizia.

7. La contitolarità con altre Forze di Polizia Statali dovrà essere disciplinata con successivo accordo.

8. Il referente del Settore interessato all'attivazione di nuova strumentazione, implementazione di impianti esistenti o acquisto di nuovi strumenti di rilevazione immagini deve

- a) predisporre e/o aggiornare il disciplinare d'uso del nuovo impianto e della nuova strumentazione garantendo il rispetto delle norme e dei principi stabiliti dal presente regolamento, qualora lo strumento non sia soggetto al rispetto di normative specifiche e autorizzazioni/decreti ministeriali;
- b) predisporre l'eventuale informativa sintetica e l'informativa estesa da mettere a disposizione degli utenti sul sito istituzionale dell'ente e nei luoghi soggetti a videosorveglianza;
- c) richiedere al DPO dell'Ente un parere in merito alla documentazione predisposta e alle corrette modalità di gestione del trattamento dei dati;
- d) fornire al Responsabile della gestione dell'impianto le informazioni necessarie alla compilazione della scheda tecnica di cui all'art. 6 c. 7

CAPO II - SISTEMI INTEGRATI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Art. 10 - Sistema integrato di videosorveglianza

1. Al fine di promuovere la sicurezza integrata sul territorio, recependo i contenuti del decreto legge 14/2017 convertito in legge 48/2017 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" ed in particolare rispetto le previsioni di cui all'art. 7 dello stesso, possono essere individuati specifici obiettivi per incrementare il controllo del territorio attraverso il concorso, sotto il profilo di sostegno strumentale, finanziario e logistico, di soggetti pubblici e privati. Tali obiettivi sono individuati nell'ambito dei "patti per l'attuazione della sicurezza urbana" di cui all'art. 5 del predetto decreto, nel rispetto delle linee guida adottate.

2. Oltre all'ipotesi di cui al comma precedente, potranno essere attivate le seguenti tipologie di sistemi integrati, previa sottoscrizione di un accordo di gestione:

- a) gestione coordinata di funzioni e servizi tramite condivisione delle immagini riprese e dei dati raccolti da parte di diversi e autonomi titolari del trattamento, utilizzando le medesime infrastrutture tecnologiche;
- b) collegamento telematico di diversi titolari di trattamento ad un "centro" unico gestito da soggetto terzo;
- c) collegamento del sistema di videosorveglianza e lettura targhe con la sala operativa degli organi di polizia.

3. L'utilizzo di sistemi integrati di videosorveglianza e lettura targhe, ivi compresi quelli che consentono di rendere disponibili le immagini e i dati alle Forze di Polizia statali, non deve essere sottoposto a verifica preliminare da parte del Garante nei casi in cui possano essere applicate, oltre alle generali misure di sicurezza (individuate dal Garante nel punto 3.3.1 del provvedimento dell'8 aprile 2010) le seguenti specifiche ulteriori misure che prevedono:

- a) l'adozione di sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici degli incaricati e delle operazioni compiute sulle immagini e sui dati registrati, compresi i relativi riferimenti temporali, con conservazione per un periodo di tempo congruo all'esercizio dei doveri di verifica periodica dell'operato dei responsabili da parte del titolare, comunque non inferiore a sei mesi;
- b) la separazione logica delle immagini registrate e dei dati registrati dai diversi titolari.

Art. 11 – Intervento privato per il potenziamento della videosorveglianza ad uso pubblico

1. Il Comune di Rosignano Marittimo promuove ed attua, per la parte di competenza, il coinvolgimento dei privati per la realizzazione di singoli punti di videosorveglianza, orientati comunque su vie ed aree pubbliche, nel rispetto dei principi di cui al presente Regolamento.

2. I privati interessati assumono su di sé ogni onere per:

- acquistare le attrezzature e renderle operative, con connessione al sistema centrale ovvero con memorizzazione locale delle immagini in conformità alle caratteristiche tecniche dell'impianto comunale o di un modello compatibile;

- metterle a disposizione del Comune a titolo gratuito, senza mantenere alcun titolo di ingerenza sulle immagini e sulla tecnologia connessa.

3. Il Comune assume su di sé gli oneri per la manutenzione periodica e la responsabilità della gestione dei dati raccolti.

4. In accordo con il Comune e mediante la stipula di apposita convenzione, i soggetti privati che hanno ceduto i propri impianti di videosorveglianza al Comune potranno decidere di affidare il controllo diretto delle telecamere a istituti di vigilanza privata anche prevedendo l'installazione dell'impianto presso una control room dedicata collegata con la Centrale Operativa della Polizia Municipale. Gli oneri finanziari dell'affidamento di tale servizio ricadranno sul soggetto privato che una volta individuato l'istituto di vigilanza privata cui affidare il servizio ne comunicherà il nominativo al Comune.

5. Spetterà poi al Comune, in qualità di titolare del trattamento dati derivanti dal sistema di videosorveglianza procedere ai sensi di legge a tutti gli atti conseguenti e alla nomina del responsabile del trattamento dati e al conferimento ai singoli operatori dell'istituto di videosorveglianza individuati dei compiti e dei ruoli necessari allo svolgimento del servizio.

CAPO III – SOGGETTI

Art. 12 - Titolare del trattamento dei dati

1. Il Comune di Rosignano Marittimo è titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante utilizzo degli impianti di videosorveglianza e potrà svolgere le proprie funzioni unitamente ad altri Enti o Istituzioni nel caso di convenzioni per l'accesso e l'utilizzo del sistema di videosorveglianza, nel rispetto delle finalità previste nel presente Regolamento.

2. A tal fine il Comune di Rosignano è rappresentato dal Sindaco pro tempore, cui compete ogni decisione circa le modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.

3. Il Sindaco, in qualità di rappresentante del titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza:

- a) definisce le linee organizzative per l'applicazione della normativa di settore;
- b) effettua le notificazioni al Garante per la protezione dei dati personali;
- c) individua i responsabili della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza ed i responsabili del trattamento dei dati personali;
- d) detta le linee guida di carattere fisiologico ed organizzativo per la sicurezza del trattamento dei dati personali acquisiti;
- e) vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni impartite.

Art. 13 – Responsabile del trattamento dei dati personali

1. Responsabili del trattamento dei dati nominati dal Titolare del trattamento, per il Comune di Rosignano Marittimo, sono:

- a) il Dirigente del Settore Risorse e Controllo, in relazione ai poteri di polizia giudiziaria attribuiti alla Polizia Municipale dalle vigenti disposizioni;
- b) il Segretario Generale per la registrazione e conservazione elettronica delle informazioni, nonché per la manutenzione del sistema, ed eventualmente un responsabile esterno appositamente individuato;
- c) il Dirigente del Settore Programmazione e Sviluppo del territorio limitatamente ai sistemi di videosorveglianza attivati sugli ascensori pubblici e utilizzati dal servizio di protezione civile (drone);

2. Il Comune può assegnare a soggetti esterni, espressamente designati, che operano sotto la propria autorità, specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali effettuato con i sistemi di videosorveglianza. In tutti i casi in cui soggetti esterni concorrano al trattamento di dati personali effettuato dal Comune a mezzo del sistema di videosorveglianza, questi sono individuati, in apposite

convenzioni da stipulare, quali responsabili del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679.

3. La società e/o associazione incaricata, eventualmente, di presidiare le immagini di videoriprese anche per disposizioni particolari di legge è nominata "Responsabile esterno" dal Responsabile interno competente di cui al comma 1 del presente articolo.

4. I Responsabili devono rispettare le direttive impartite dal Titolare del Trattamento per mezzo di apposito accordo o atto giuridico, nonché rispettare pienamente quanto previsto in tema di trattamento dei dati personali e delle misure di sicurezza, dalle leggi vigenti e dalle disposizioni previste dal presente regolamento e vigilare sull'utilizzazione dei dati e sul trattamento delle immagini in conformità alle vigenti disposizioni di legge ed alle finalità istituzionali del sistema.

5. I Responsabili individuano, a loro volta, con atto scritto contenente istruzioni sul trattamento, i soggetti autorizzati al trattamento dei dati.

Art. 14 – Autorizzati/designati al trattamento dei dati personali

1. Con l'atto di nomina ai singoli autorizzati sono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dell'impianto. In particolare, gli incaricati sono istruiti al corretto uso dei sistemi e formati circa le disposizioni della normativa di riferimento e del presente regolamento.

2. Gli autorizzati effettuano il trattamento attenendosi scrupolosamente alle istruzioni impartite dal titolare e dal soggetto individuato quale responsabile interno del trattamento dei dati personali. L'utilizzo del brandeggio da parte degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento.

3. L'accesso alle registrazioni finalizzate al trattamento dei dati è affidato al personale appositamente autorizzato della Polizia Municipale e della U.O. Sistemi Informativi e Innovazione Tecnologica, agli organi di polizia statale e al personale incaricato della riparazione e manutenzione dell'impianto medesimo.

4. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.

5. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui all'art. 16, c. 1 lett d) e solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

Art. 15 - Responsabile della gestione tecnica degli impianti

1. La gestione tecnica degli impianti è attribuita alla U.O Sistemi Informativi e Innovazione Tecnologica competente in materia di sistemi informatici.

2. Il responsabile del sopracitato servizio è designato quale responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento. La nomina è effettuata con provvedimento del Segretario Generale, nel quale sono analiticamente specificati i compiti affidati.

3. Il responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza cura, anche mediante società partecipate e fornitori esterni debitamente individuati, l'installazione, l'attivazione e la gestione della manutenzione degli impianti di videosorveglianza.

4. Le società, anche partecipate, incaricate dal Comune di Rosignano Marittimo di effettuare la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria hardware e software dedicati al sistema di videosorveglianza sono nominate "Responsabile esterno" dal Segretario Generale.

5. I soggetti indicati al precedente periodo sono tenuti a fornire al responsabile della gestione tecnica degli impianti ed al Dirigente del Settore Risorse e Controllo l'elenco degli incaricati al trattamento dei

dati da loro nominati e a tenerlo costantemente aggiornato.

6. Il responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza, anche tramite l'amministratore di sistema debitamente nominato, assegna le credenziali di accesso agli impianti di videosorveglianza secondo le indicazioni del soggetto responsabile del trattamento.

7. Il personale incaricato della riparazione e manutenzione degli impianti non è autorizzato al trattamento dei dati se non nella misura necessaria allo svolgimento degli interventi richiesti.

CAPO IV - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 16 - Trattamento e conservazione dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento effettuato con impianti di videosorveglianza nel rispetto delle misure minime indicate dalla normativa relative alla protezione delle persone fisiche sono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente articolo 3 resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
- c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità;
- d) conservati per un periodo ordinariamente non superiore a 7 giorni successivi alla rilevazione, secondo quanto previsto dal D.L. n. 11 del 23/02/2009, art. 6 co. 8, che può essere esteso fino a 90 giorni tenuto conto delle esigenze specifiche e documentate di indagine e di prevenzione dei reati, con particolare riferimento ai varchi lettura targhe. Termini puntuali di conservazione dei dati in relazione alle varie finalità sono eventualmente individuati nel disciplinare-programma;

2. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

3. In caso di accesso condiviso ai sistemi di videosorveglianza con altri Enti o Istituzioni tramite medesima infrastruttura tecnologica, lo stesso accesso è configurato con modalità tali da permettere la visualizzazione delle immagini solo in termini strettamente funzionali allo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali sempre nella scrupolosa osservanza dei principi previsti dalla normativa vigente.

Art. 17 - Modalità di raccolta

1. I dati personali sono raccolti attraverso riprese video e captazione di immagini effettuata da sistemi di telecamere installate in luoghi pubblici ed aperti al pubblico, nonché in immobili di proprietà comunale, ubicati nel territorio di competenza.

2. Le telecamere degli impianti per la videosorveglianza urbana e ambientale consentono, tecnicamente, riprese video a colori o in bianco/nero a seconda della tecnologia del relativo impianto, anche con utilizzo di appositi software.

3. Le telecamere e gli altri strumenti di rilevazione immagini possono consentire riprese video anche con utilizzo di algoritmi e possono essere dotate di brandeggio e di zoom ottico.

4. Le immagini del sistema di videosorveglianza urbana sono automaticamente registrate su apposito server localizzato presso il centro elaborazione dati dell'Ente e visionabili su monitor da remoto da parte dei responsabili e degli incaricati al trattamento.

5. Le immagini acquisite con i sistemi mobili di sorveglianza sono di norma conservate presso la Centrale Operativa del Comando di Polizia Municipale o in altri luoghi a tal fine individuati.

6. Il responsabile del trattamento dei dati e gli autorizzati non possono effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato.

7. Le immagini sono conservate per il periodo indicato all'art. 16 c.1 lett. d). Al termine del periodo stabilito il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione, ove tecnicamente possibile, con modalità tali da rendere non più utilizzabili i dati cancellati. Qualora non fosse possibile procedere alla cancellazione automatica l'operazione di cancellazione dovrà essere eseguita dall'incaricato al trattamento appositamente individuato.

Art. 18 - Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune di Rosignano Marittimo, in ottemperanza a quanto disposto dal Garante della privacy con Provvedimento del 8/4/2010, provvede al posizionamento di adeguata segnaletica nelle strade, nelle piazze, etc., in cui sono installate le telecamere di videosorveglianza cittadine e di lettura delle targhe.

2. Il supporto segnaletico dovrà essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti e dovrà avere un formato e posizionamento tale da essere reso visibile, nel rispetto delle indicazioni fornite dal Garante.

3. Sul sito istituzionale dell'Ente è pubblicata l'informativa contenente le modalità e la finalità di trattamento, la modalità di raccolta e conservazione dei dati e le modalità di esercizio dei diritti all'interessato secondo quanto previsto all'art. 13 del GDPR, dal Dlgs 196/2003 e s.m.i., dalle linee guida n. 3/2019 della EDPB, nonché dal D.Lgs. 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

4. L'informativa di cui sopra può essere evitata in caso di particolari installazioni effettuate per esigenze investigative o di sicurezza pubblica segnalate per iscritto dalle Forze di Polizia competenti.

5. È riportato sul sito istituzionale anche l'elenco di tutti gli impianti di videosorveglianza comunale con indicazione delle relative aree coperte e le finalità.

Art. 19 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza al Titolare, ha diritto, secondo quanto previsto dagli artt. dal 12 al 21 del GDPR :

- a. di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possano riguardarlo;
- b. di essere informato sugli estremi identificativi del Titolare e del Responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- c. di ottenere, senza ritardo, la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;
- d. di ottenere la trasmissione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine;
- e. di ottenere l'informazione sulle procedure adottate in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento;
- f. di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- g. di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

2. Nell'esercizio dei diritti di cui al precedente periodo l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli

di protezione.

4. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente

Art. 20 – Accesso alle immagini e ai dati

1. Al di fuori dei diritti dell'interessato, l'accesso alle immagini e ai dati della videosorveglianza è consentito con le sole modalità previste dalla normativa vigente.

2. Ogni richiesta deve essere specifica, formulata per iscritto, motivata ed indirizzata all'incaricato del trattamento dei dati competente entro 3 giorni dall'evento.

3. Non è consentito fornire copia delle immagini e dei dati direttamente ai cittadini che non abbiano interesse diretto, puntuale e concreto.

4. Per finalità di indagine, l'autorità giudiziaria e la polizia giudiziaria possono richiedere ed acquisire copia delle immagini e dei dati in formato digitale.

5. L'autorità giudiziaria e la polizia giudiziaria possono accedere, previa autenticazione degli utenti abilitati indicati all'Art.14, ai dati derivanti dal sistema centralizzato di videosorveglianza e di lettura targhe predisposto dal Comune di Rosignano Marittimo. I log delle operazioni di accesso, consultazione e salvataggio dei dati rilevati dal sistema di lettura targhe sono archiviati sul sistema stesso. Gli autorizzati possono definire un elenco di targhe oggetto di segnalazione (es. veicoli rubati, sotto sequestro, etc.) e ricevere eventuale notifica tramite email o terminali mobili qualora fosse rilevato il passaggio di veicoli segnalati.

6. Nel caso di riprese relative ad incidenti stradali, anche in assenza di lesioni alle persone, copia delle riprese in formato digitale può essere richiesta ed acquisita dall'organo di polizia stradale che ha proceduto ai rilievi ed in capo al quale è l'istruttoria relativa all'incidente.

7. Nell'ambito delle investigazioni difensive, il difensore della persona sottoposta alle indagini, a norma dell'art. 391-quater c.p.p., può richiedere ed acquisire copia delle riprese in formato digitale;

8. Il cittadino vittima o testimone di reato, nelle more di formalizzare denuncia o querela presso un ufficio di polizia, può richiedere che i filmati siano conservati oltre i termini di legge, per essere messi a disposizione dell'organo di polizia procedente. Spetta all'organo di polizia procedente presentare richiesta di acquisizione dei filmati. Tale richiesta deve pervenire entro tre mesi dalla data dell'evento, decorsi i quali i dati non saranno ulteriormente conservati.

9. In ogni caso di accoglimento delle richieste di cui ai commi precedenti, l'incaricato al trattamento dei dati deve annotare le operazioni eseguite al fine di acquisire i filmati e riversarli su supporto digitale, con lo scopo di garantire la genuinità dei dati stessi.

10. Possono essere divulgate immagini e dati provenienti dagli impianti di videosorveglianza, previa anonimizzazione di ogni dato che consenta l'identificazione dei soggetti. Fanno eccezione le immagini ed i dati richiesti per indagini compiute da organi di polizia giudiziaria.

10. Per ciascuna delle istanze di cui ai punti precedenti può essere chiesto all'interessato, anche ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, individuato con apposita deliberazione di giunta comunale sulle tariffe di accesso ai documenti amministrativi.

CAPO V - MISURE DI SICUREZZA

Art. 21 - Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi sulla base di quanto disposto al presente regolamento, dalle "Misure minime di sicurezza ICT per le Pubbliche Amministrazioni" di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° agosto 2015 e comunque ai sensi dell'art. 32 Regolamento UE 2016/679 "(misure tecniche ed organizzative adeguate") che dispone:

"Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e la libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del caso:

- a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;*
- b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;*
- c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;*
- d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.*

Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, si tiene conto in special modo dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

.....

Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento fanno sì che chiunque agisca sotto la loro autorità e abbia accesso a dati personali non tratti tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri."

2. In osservanza degli articoli 32 e 35 del GDPR, il Titolare assistito dal Responsabile della protezione dati (DPO) e dal Responsabile del trattamento dei dati redige uno o più appositi atti di valutazione dei rischi e di valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA- data protection Impact assessment) ed adotta le misure in esse previste.

3. Si procederà all'analisi preliminare di impatto ed alla integrazione del DPIA nei casi in cui, il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza presenti un rischio comunque elevato per i diritti e la libertà delle persone fisiche.

4. Gli incaricati al trattamento dei dati nello svolgimento dell'attività devono attenersi alle disposizioni d'uso dei sistemi informatici e trattamento dei dati personali e alle condizioni per l'uso da parte di terzi di dispositivi informatici, servizi di telefonia e connessione ad internet forniti dal comune contenuti nella "Disciplina interna per l'utilizzo dei sistemi informatici e per il trattamento dei dati personali" e nel documento ad oggetto "Condizioni per l'uso da parte di terzi di dispositivi informatici, servizi di telefonia e connessione ad Internet concessi dal Comune".

Art. 22 – Comunicazione

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Rosignano Marittimo a favore di soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento.

2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente periodo, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone designate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal Titolare o dal Responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

3. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da

forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

CAPO VI - NORME FINALI

Art. 23 - Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa rinvio alle leggi vigenti, alle norme regolamentari, ai provvedimenti attuativi delle norme di cui sopra, alle decisioni del Garante, nonché a ogni altra normativa speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia di protezione e trattamento dei dati personali nell'ambito della videosorveglianza.

Art. 24 - Modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente Regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di innovazione tecnologica o aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio Comunale dovranno essere immediatamente recepiti.

Art. 25 - Tutela amministrativa e giurisdizionale

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli art. 77 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 (e al conseguente D.Lgs. 101/2018) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dagli artt.37 e seguenti del D.Lgs. 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n.241, è il responsabile al trattamento dei dati personali competente, così come individuato dall'art. 13 del presente Regolamento.

Art. 26 - Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni, ordinanze e norme regolamentari del Comune di Rosignano Marittimo in contrasto con le disposizioni in esso contenute, rimangono, invece, in vigore tutte quelle disposizioni compatibili, che possono trovare applicazione in casi o fattispecie non disciplinati dal presente Regolamento.

Art. 27 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo i previsti termini di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Rosignano Marittimo.